

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 841-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE PASTORINO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1973

---

Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975,  
concernente regolazioni finanziarie varie

---

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 1973

---

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale prevede, agli articoli 7, 8 e 14, la revisione delle convenzioni in seguito a modifiche dell'elenco delle linee, ovvero in relazione alla immissione in servizio di nuove navi o di navi trasferite in proprietà da una società all'altra; stabilisce, inoltre, che le sovvenzioni siano soggette a revisione biennale in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti e nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie per riclassifica delle navi; dispone, poi, l'accertamento e la definizione di tutte le partite attive e passive connesse con l'esercizio dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Sulla base di tali disposizioni, con l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975 concernente « regolazioni finanziarie varie » si intendeva provvedere:

a) alla copertura delle pendenze dello Stato nei confronti delle società di preminente interesse nazionale maturate antecedentemente all'approvazione della sopra citata legge n. 600 del 1962;

b) alla sistemazione delle partite debitorie dello Stato nei confronti delle società assuntrici di servizi marittimi di preminente interesse nazionale per le revisioni ordinarie e straordinarie fino a tutto il 31 dicembre 1967. A tal fine, il suddetto articolo ha stanziato la somma di lire 47.857.530.548.

Senonchè, il Ministero della marina mercantile ha fatto presente che della prevista spesa autorizzata dalla legge n. 975 del 1969 risulta inutilizzata la somma di lire 24.492 milioni, mentre, per il periplo successivo, si non venute a formare nuove situazioni debitorie dello Stato verso le dette società per circa 65 miliardi, nel quadriennio 1968-71, derivanti dalle revisioni biennali 8 della più volte citata legge n. 600 del 1962.

Il Ministero della marina mercantile ha pertanto fatto presente l'opportunità di destinare la somma residua di lire 24.492 milioni al ripianamento di quota parte dei de-

biti dello Stato verso le Società p.i.n. formati successivamente al 31 dicembre 1967.

Sia il Ministero del bilancio e della programmazione economica sia il Ministero del tesoro hanno ritenuto assecondabile tale proposta; di conseguenza è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale si propone di utilizzare le disponibilità accertate sugli stanziamenti recati dalla legge numero 975 per la sistemazione di una prima quota dei debiti dello Stato verso le dette Società di navigazione, formati successivamente alla data del 31 dicembre 1967 (e, precisamente, fino al 31 dicembre 1970).

Vale la pena di puntualizzare la precisa dinamica di questo « balletto » di miliardi, in verità non del tutto semplice. Infatti, sarebbe potuto apparire che la differenza venutasi a creare tra la previsione dell'articolo 5 della legge 975 e il saldo creditore della Finmare di lire 24.492.000.000 fosse da imputarsi a un macroscopico errore di previsione.

In realtà, la legge n. 975 copriva con stanziamenti pluriennali (20 miliardi nel 1969, 10 miliardi per ciascun anno dal 1970 al 1974 e 2,5 miliardi nel 1975) debiti dello Stato verso Enti vari per circa 82,5 miliardi, di cui 47,9 miliardi relativi al Gruppo Finmare (per crediti a tutto il 31 dicembre 1967).

Il Ministero per il tesoro ha ripartito a sua discrezione di anno in anno lo stanziamento tra i vari Enti creditori.

Negli stessi anni, lo Stato ha effettuato a favore del Gruppo Finmare stanziamenti nel bilancio annuale che, seppure inferiori al fabbisogno complessivo reale di sovvenzione, risultavano a volte superiori alla quota parte di sovvenzione pagabile in quanto derivante dall'avvenuto perfezionamento di atti formali (convenzioni base, convenzioni aggiuntive, revisioni biennali).

In questa situazione, caratterizzata da:

copertura di debiti per sovvenzioni arretrate dilazionata nel tempo, con conseguente rinvio dei pagamenti;

impossibilità di utilizzare integralmente gli stanziamenti ordinari per il pagamento delle sovvenzioni correnti;

lo Stato ha ritenuto opportuno attingere agli stanziamenti ordinari che si rendevano

disponibili, per il pagamento di quote di sovvenzioni arretrate fino al 31 dicembre 1967 e non di sovvenzioni correnti.

In conseguenza di quanto esposto ai punti precedenti ci si è venuti a trovare di fronte all'esaurimento dei crediti verso lo Stato a tutto il 31 dicembre 1967 ed alla formazione di crediti analoghi per gli esercizi successivi. Da qui, stante l'insufficienza degli stanziamenti effettuati sul bilancio annuale dello Stato per la copertura di tali nuove posizioni creditorie, è parso opportuno predisporre il presente disegno di legge, per utilizzare i 24,5 miliardi di stanziamenti residui della legge n. 975 che, altrimenti, non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere utilizzati.

Nel discutere il disegno di legge n. 841, occorre anche ricordare che è stato presentato al Parlamento il disegno di legge n. 975/Senato concernente la ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale. Con la predisposizione del predetto provvedimento, nell'affrontare il problema generale del riassetto delle linee di preminente inte-

resse nazionale nonchè quello della riorganizzazione in base a criteri di maggiore economicità delle società esercenti i servizi di navigazione, si è inteso ridurre gli oneri a carico dello Stato ed evitare il formarsi di ulteriori situazioni debitorie così gravose come si è verificato in passato.

A tal fine, di particolare interesse deve, fra l'altro, ritenersi l'articolo 5 del disegno di legge n. 975 il quale, nel prevedere la determinazione entro il 30 aprile degli eventuali oneri a carico dello Stato consentendone l'iscrizione nel bilancio dell'anno successivo e quindi il loro contestuale pagamento, mira a porre rimedio a quella che fin qui è stata una grave carenza del sistema, vale a dire la non immediata corresponsione alle società di quanto dovuto in base alle vigenti convenzioni, con conseguenti aggravii di costi a titolo specialmente di interessi bancari.

Per queste ragioni, la Commissione bilancio, a maggioranza, si onora raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge in questione.

PASTORINO, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, è aggiunto il seguente comma:

« Dopo la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 2 giugno 1962, numero 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del suindicato importo di lire 47.857.530.548 ».